

debbano esser fatti noti, dalli Postieri, e Venditori nelle Beccarie suddette, alla Deputazione alle Carni, da cui sarà ognuno di essi munito della Licenza a stampa, con li requisiti, come si praticava, di modo che ritrovati essi senza tal Licenza, possano esser fermati, e levata loro la Carne di Contrabbando.

Viene anche espressamente prescritto, che rispetto ad esse Persone con Corbetta, perchè non sia ecceduto mai nella vendita, ch'essi facessero delle Carni, il Calamiere prescritto, debbano essere responsabili in specialità tanto li Postieri, quanto li Venditori nella Beccaria di S. Marco, e in quella rispettivamente di Rialto, che a loro somministreranno le Carni stesse, e ciò per impedire qualunque immaginabile frode per deludere il Calamiere, giacchè tali Carni vendersi anzi dovrebbero a minor prezzo del Calamiere stesso per la loro qualità appunto inferiore, e sempre sotto la pena stabilita a cadauna trasgressione di Ducati 20. V. C. da esser disposti a tenor delle Leggi.

XVIII. Sebbene sia vietato alli Venditori al minuto delle Carni di poterne tenere fuori delli Luoghi destinati alla vendita, con tutto ciò introdotto essendosi, con rea malizia, di aversi dei Luoghi appartati internamente alli Posti, e Beccarie, conservandosi in essi nascosti li Tagli più scelti delle Car-